

ORIGINALE

LAURO



131

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PINEROLO  
IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO  
DEL LAVORO

SENT.N°  
R.G.N° 405/2012  
Cron.N° 1320  
Rep.N°      
Data 4/10/2012

alla pubblica udienza del 4.10.2012

ha pronunciato la seguente

Dep. 13 NOV. 2012

**S E N T E N Z A**

nelle cause riunite iscritte ai nn. 405-406-407/2012 R.G.L.  
promosse da:

**FIAT GROUP AUTOMOBILES Spa** (C.F. e partita IVA 07973780013) con sede legale in Torino, in persona del suo procuratore speciale dott. Franco Valpreda, rappresentata e difesa, per delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta della fase d'urgenza, dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo - Germano Dondi - Francesco Amendolito - Giacinto Favalli - Diego Dirutigliano - Luca Ropolo, presso gli ultimi due elett. dom. in Torino, Via Mercantini n. 5 (fax 011.530517; e-mail [diegodirutigliano@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:diegodirutigliano@pec.ordineavvocatitorino.it) - [lucaropolo@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lucaropolo@pec.ordineavvocatitorino.it))

**CENTRO RICERCHE FIAT Scpa** (C.F. e partita IVA 070784560014) con sede legale in Orbassano, in persona del suo procuratore speciale dott. Franco Valpreda, rappresentata e difesa, per delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta della fase d'urgenza, dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo - Germano Dondi - Francesco Amendolito - Giacinto Favalli - Diego Dirutigliano - Luca Ropolo, presso gli ultimi due elett. dom. in Torino, Via Mercantini n. 5 (fax 011.530517; e-mail

1 Ry

diegodirutigliano@pec.ordineavvocatitorino.it -

lucaropolo@pec.ordineavvocatitorino.it)

**PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE Spa** (C.F. e partita IVA 06736870012) con sede legale in Grugliasco, in persona del suo procuratore speciale dott. Natale Zappalà, rappresentata e difesa, per delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta della fase d'urgenza, dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo - Germano Dondi - Francesco Amendolito - Giacinto Favalli - Diego Dirutigliano - Luca Ropolo, presso gli ultimi due elett. dom. in Torino, Via Mercantini n. 5 (fax 011.530517; e-mail diegodirutigliano@pec.ordineavvocatitorino.it -

lucaropolo@pec.ordineavvocatitorino.it)

- RICORRENTI IN OPPOSIZIONE -

contro

**FIOM FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO (C.F. 97505040010)** in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante sig. Federico Bellono, corr. in Torino, via Sacra San Michele n. 31, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, per delega apposta a margine dei ricorsi introduttivi della fase d'urgenza, dagli avv. Piergiovanni Alleva - Franco Focareta - Silvia Ingegneri - Valentina Pini - Vincenzo Martino - Elena Poli ed elett.te dom. presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Schina n. 15 (fax n. 011.4372261)

- RESISTENTE -

**Avente per oggetto:** opposizione a decreto emesso ai sensi dell'art. 28 St. Lav.

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

##### **Nell'interesse delle ricorrenti**

*"In via di principalità revocare i decreti opposti e, per l'effetto, in riforma delle statuizioni ivi contenute, dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso introduttivo ex art. 28 Stat. Lav. e le domande tutte con esso proposte, condannando la FIOM...a rifondere alle società oppponenti le spese legali e del giudizio di merito.*

In via subordinata...rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per illegittimità dell'art. 1260 c.c. in riferimento agli artt. 75, 1° e 2° co., 39 e 41 Cost.

In via ulteriormente gradata...accertare e dichiarare il diritto delle Società di ottenere dalla FIOM-CGIL il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore a €. 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa...

Con vittoria di spese, diritti e onorari."

**Nell'interesse della resistente**

"Respingere le opposizioni avversarie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase di opposizione".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con distinti ricorsi in opposizione tempestivamente presentati avverso i decreti ex art. 28 Stat. Lav. emessi dal Giudice del lavoro di questo Tribunale in data 27.7.2012, FIAT GROUP AUTOMOBILES Spa (d'ora in avanti FIAT GROUP), il CENTRO RICERCHE FIAT Scpa (d'ora in avanti, CENTRO RICERCHE) e la PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE Spa (d'ora in avanti, PCMA) convenivano in giudizio in tre separati procedimenti il sindacato FIOM (FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALMECCANICI) - FEDERAZIONE DI TORINO. Con tali decreti - di identico tenore - il Giudice aveva dichiarato l'antisindacalità delle condotte tenute dalle odierne ricorrenti con riguardo al rifiuto di trattenere i contributi sindacali dalle buste paga dei propri lavoratori iscritti alla FIOM e di versarli a quest'ultima, ordinando pertanto alle società datrici di lavoro di provvedere a trattenere detti contributi e versarli al Sindacato dalla data della domanda giudiziale, con condanna alla pubblicazione del provvedimento nella bacheca aziendale per giorni 10. Dolendosi dell'accoglimento delle domande avanzate dal Sindacato ricorrente nella fase

sommatoria, le società rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio, resisteva la FIOM, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreti opposti.

Riuniti i tre procedimenti per la totale identità delle questioni in fatto e diritto trattate, all'udienza del 4.10.2012 il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e ha indicato in giorni 40 - causa la complessità delle questioni trattate - il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

\* \* \* \* \*

Non è controverso in fatto che la FIAT GROUP, il CENTRO RICERCHE e la PCMA - tutte facenti parte del Gruppo FIAT - abbiano rifiutato, a mezzo dei propri legali, di dare corso alle cessioni parziali dei crediti retributivi effettuate in favore della FIOM (e da questa debitamente accettate) da dipendenti delle società iscritti al Sindacato. Si tratta, in particolare, di atti di cessione - tutti di identico contenuto - aventi ad oggetto una determinata somma mensile da trattenere sulla retribuzione e versare alla FIOM a titolo di pagamento della quota associativa annuale (frazionata in 13 rate). Il rifiuto opposto dalle società datrici di lavoro è stato motivato, nella fase stragiudiziale, sulla ritenuta insussistenza dei presupposti della delegazione di pagamento e della cessione del credito. In particolare, premettendo che, non avendo la FIOM sottoscritto il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29.12.2010, nella sua stesura definitiva del 13.12.2011 - che costituisce l'unica disciplina collettiva applicata presso le società del Gruppo FIAT - detto Sindacato non può avvalersi del diritto ad ottenere i contributi sindacali tramite ritenuta sulle retribuzioni secondo le modalità concordate con i sindacati che hanno sottoscritto il CCSL (nei confronti dei quali le società ricorrenti si sono obbligate ad assolvere ad una delega di pagamento), in giudizio la difesa delle società ricorrente ha

addotto a sostegno dei ricorsi in opposizione le seguenti argomentazioni:

- A) la cessione di credito ex art. 1260 c.c. è nella specie impedita dal disposto di cui all'art. 1 D.P.R. 180/1950, che prevede la regola dell'impossibilità della cessione dei crediti da retribuzione dei lavoratori dipendenti, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo provvedimento normativo, tra le quali non rientra il pagamento di quote associative sindacali;
- B) in ogni caso, nella specie, non essendo stata stipulata l'assicurazione prevista dall'art. 54 D.P.R. 180/1950 - norma da interpretarsi come dettata in favore del cessionario - non potrebbe comunque ritenersi illegittimo il diniego a dar corso alle trattenute;
- C) vi sarebbe, poi, strutturale incompatibilità fra un negozio traslativo del credito e la revocabilità dell'atto volontario di contribuzione sindacale discendente dal principio di libertà sindacale di cui all'art. 39, comma 1, Cost., tenendo anche conto che nel caso di specie gli atti di cessione prevedono la permanenza del vincolo sino all'estinzione del rapporto di lavoro;
- D) in maniera assorbente, essendo stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 26 Stat. Lav. all'esito del Referendum tenutosi nel Giugno 1995 - e ciò in quanto il responso delle urne avrebbe inteso far venir meno l'obbligo legale di cooperazione del datore di lavoro rispetto alle modalità di versamento dei contributi sindacali, così restituendo la materia all'autonomia privata delle parti del rapporto di lavoro o sindacale - non sarebbe ammissibile replicare, nella sostanza, il meccanismo di legale cooperazione del datore di lavoro attraverso negozi giuridici che non richiedano il proprio consenso come la cessione del credito di cui all'art. 1260 c.c., pena la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 75, 1° e 2° co., 39 e 41 Cost. (sicché, in caso di diversa interpretazione, gli atti dovrebbero essere

rimessi alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1260 c.c. per contrasto con le citate norme della Carta costituzionale);

E) si sostiene, inoltre, che non sarebbe comunque possibile la cessione parziale del credito realizzando un frazionamento di un'obbligazione unitaria che il creditore ha il dovere di esigere in unica soluzione;

F) quand'anche, poi, dovesse ritenersi legittima la cessione di credito, la sua violazione da parte del debitore ceduto non integrerebbe - né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo - gli estremi della condotta antisindacale;

G) in via di estremo subordine, le ricorrenti hanno richiesto accertarsi e dichiararsi il loro diritto ad ottenere dalla FIOM il rimborso delle spese necessarie per dare corso alla contabilizzazione ed al versamento delle quote di credito cedute, quantificate in Euro 7,50 per ogni cessione ed ogni mese (o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Tribunale).

Reputa il giudicante che tutti i motivi su cui si fonda l'opposizione siano infondati e che i decreti opposti debbano trovare integrale conferma.

Con riguardo ai motivi di cui ai punti A-B-C-D-E - da esaminarsi congiuntamente - va premesso che secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione a Sezioni unite, consolidato in giurisprudenza e condiviso da questo Giudice, <<il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore - , richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora

il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo temperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività» (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269). La successiva giurisprudenza - nel ribadire, anche di recente, il citato insegnamento - ha aggiunto che «non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri» (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2314).

Ne deriva, pertanto, che l'utilizzo da parte dei lavoratori dello strumento negoziale della cessione del credito retributivo per versare i contributi dovuti per l'affiliazione sindacale è perfettamente legittimo e non può ritenersi in contrasto con la Costituzione. Come bene ha rilevato il Giudice della prima fase, infatti, l'obbligo del datore di lavoro ceduto di versare al Sindacato i denari necessari per pagare le quote associative del dipendente sorge in virtù di un meccanismo (la cessione di credito) del tutto diverso da quello in precedenza previsto dall'art. 26, 2° e 3° co., Stat. Lav. (sicché non v'è violazione dell'art. 75 Cost.) e che non comporta alcun obbligo di cooperazione con la controparte sindacale poiché presuppone il mero compimento, da parte del debitore ceduto, dello stesso atto materiale (il pagamento) che egli

avrebbe dovuto compiere nei confronti del lavoratore (sono quindi manifestamente infondate anche le eccezioni d'illegittimità costituzionale formulate con riguardo agli artt. 39 e 41 Cost.). Del resto, la tutela del datore di lavoro e la necessità che detto meccanismo non ridondi in proprio danno è assicurata dalla possibilità di non adempiere al cessionario laddove ciò comporti oneri aggiuntivi insostenibili in rapporto alla sua organizzazione aziendale.

Benché il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite si riferisse a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso non cedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi dovuti ai dipendenti dai datori di lavoro privati, la più recente giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata ne ha affermato la validità anche sulla base del D.P.R. 180/1950, così come successivamente modificato ed integrato. Ed invero, con riguardo a detto provvedimento normativo si è insegnato che <<l'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. A sua volta, l'art. 5 pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53 individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare



cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). [...] L'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito" (Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2012, n. 2314).

Quanto al fatto che l'art. 54 D.P.R. 180/1950, n. 180 subordini le cessioni di quote di retribuzione alla stipula di una "garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito",

questo Tribunale, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice della fase sommaria e diversamente da quanto opina la difesa delle società ricorrenti, reputa che la clausola sia chiaramente posta (anche alla luce della complessiva *ratio* del D.P.R. 180/1950), nell'interesse del lavoratore. In particolare, tenendo anche conto che la fattispecie riguarda, di regola, la cessione di crediti futuri, la cui esistenza è condizionata da un fatto aleatorio ed incerto al momento della stipula, qual è la permanenza nel tempo del rapporto di lavoro, e che a norma degli artt. 1266 e 1267 c.c. il cedente a titolo oneroso (ed è il caso di specie) è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione e può assumersi la garanzia della solvenza del debitore, il legislatore ha voluto evitare che al lavoratore (ritenuto soggetto debole da tutelare) fosse contrattualmente imposto (ciò che altrimenti sarebbe stata la regola da parte dei cessionari) di assumersi dette obbligazioni con l'eventuale conseguenza di dover sopportare gli oneri della sopravvenuta insolvenza del debitore ceduto, dell'eventuale perdita del lavoro ovvero - quanto ai suoi eredi - dell'eventuale suo decesso prima dell'integrale pagamento del dovuto. Di qui la previsione, che garantisce bensì, direttamente, il diritto del cessionario all'integrale pagamento, ma che, per le ragioni dette, è finalizzata alla tutela dell'interesse del cedente/lavoratore, di accompagnare la cessione con la stipula di una polizza assicurativa che sollevi quest'ultimo dai rischi di cui si è detto. In ragione dell'evidenziata *ratio*, tuttavia, la mancata stipula non priva di effetto la cessione (e tanto meno legittima il debitore ceduto, del tutto estraneo alla composizione degli interessi che la disposizione attua, a non darvi esecuzione), ma, quale disciplina di protezione da ritenersi di carattere imperativo, implica la nullità (parziale) di ogni eventuale contraria pattuizione che (in assenza di polizza) finisca col far assumere al cedente/debitore l'obbligo di garanzia proprio di una cessione *pro solvendo*. Nel caso di specie, peraltro, il negozio di cessione non prevede siffatta responsabilità per il lavoratore cedente, sicché - già *ab origine* - l'assenza della

polizza di assicurazione appare priva di qualsiasi possibile effetto.

Appurata, dunque, la legittimità del ricorso alla cessione del credito nel caso di specie, deve poi escludersi che tale modalità di adempimento da parte dei lavoratori dei propri obblighi associativi nei confronti della FIOM violi la loro libertà sindacale. A parte il fatto che - come giustamente si osserva nel decreto opposto - le parti ricorrenti sarebbero prive di interesse a fare valere detta eccezione, deve innanzitutto porsi in luce come ciascun dipendente firmatario dell'atto di cessione abbia limitato gli effetti del negozio a "tutti i crediti retributivi a futura maturazione fino alla estinzione del rapporto di lavoro in corso o alla mia eventuale comunicazione scritta di cessazione dell'adesione alla Fiom Cgil". La clausola appare dunque aderente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui <<se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla revoca della delega (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. revoca (art. 1189 cod. civ.)>> (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269).

Quanto alla clausola contenuta negli atti di cessione secondo cui "in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o revoca della presente in corso d'anno, l'azienda tratterrà le quote mensili fino alla fine dell'anno", reputa questo Giudice che, diversamente da quanto ritenuto nella fase sommaria, non ci si trovi di fronte ad un pattuizione illegittima. Ed invero - secondo quanto allegato

dall'odierna resistente sin dalla fase sommaria e non specificamente contestato dalle società datrici di lavoro - la quota di affiliazione sindacale alla FIOM è annuale e la rateizzazione in 13 mensilità costituisce soltanto la modalità di pagamento convenuta tra le parti, sicché la revoca dell'adesione al sindacato non esclude l'obbligo di terminare il pagamento della quota dell'anno solare in corso il cui obbligo è stato precedentemente assunto. In ogni caso la eventuale nullità della clausola in questione (in ipotesi, per contrarietà a norma imperativa) non determinerebbe la nullità dell'intero contratto di cessione, non potendosi ritenere che i contraenti non l'avrebbero concluso senza detta clausola (v. art. 1419, 1° co., c.c.).

Quanto al motivo di cui al punto F, la difesa delle società osserva che non si potrebbe comunque affermare la natura antisindacale del rifiuto a dar corso alle trattenute ed al versamento dell'importo delle quote associative, per diverse ragioni: ciò non lederebbe il diritto dei lavoratori di scegliere liberamente un sindacato e di sostenerlo finanziariamente, né il diritto della FIOM di acquisire, dai suoi affiliati, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle sue attività; la cessione del credito non sarebbe, peraltro, l'unico strumento possibile al fine di vedere versati i contributi sindacali ad essa spettanti; le società datrici di lavoro si sarebbero limitate a contestare le modalità con cui la FIOM pretende di esercitare tale suo diritto, il quale non costituirebbe estrinsecazione di attività sindacale; difetterebbe in ogni caso l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori; la pretesa della FIOM di imporre al datore di lavoro, suo naturale antagonista nelle relazioni sindacali, la cessione del credito realizzerebbe una ipotesi di abuso del diritto. Ad avviso del Tribunale, tutte le riportate argomentazioni sono infondate e non possono essere accolte, sulla scorta del condivisibile principio di diritto affermato dalla decisione della Cassazione a Sezioni Unite più volte citata e delle motivazioni che lo sorreggono, le quali, per chiarezza ed esaustività, non richiedono alcuna ulteriore chiosa. In

essa, invero, si legge che <<il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza. [...] Si ribadisce che, scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta antisindacale, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo. Una considerazione conclusiva si impone: il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato>>. (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269). Per altro verso - come giustamente si osserva nei decreti opposti - è irrilevante il fatto che la FIOM avrebbe a disposizione altri strumenti per ottenere il pagamento dei contributi sindacali ad essa spettanti, non potendo certo ritenersi abusiva la scelta (come detto, assolutamente legittima e consentita dall'ordinamento) di utilizzare lo strumento della cessione di credito. Quanto alla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo che sarebbe richiesto dall'art. 28 Stat. Lav. - a prescindere dalla circostanza che la condotta tenuta dalle opposenti viola

smaccatamente obblighi giuridici da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione e, anche per il contrasto venutosi a creare con la FIOM a seguito della mancata sottoscrizione da parte sua del CCSL proposto dal GRUPPO FIAT ai dipendenti delle sue aziende, difficilmente può essere valutata come "neutra" sul piano della volontà degli effetti - deve osservarsi come, in forza di un orientamento da tempo consolidato, <<per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori...è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero>> (Cass., Sez. Un., sent. n. 5295 del 12/06/1997 - Rv. 505153). Nel caso di specie, per quanto si è detto, è fuor di dubbio che vi sia stata, da un lato, un'oggettiva lesione dell'immagine della FIOM tra i dipendenti e, d'altro lato, una indebita lesione del sistema di autofinanziamento che costituisce indispensabile presupposto per l'esercizio delle attività del sindacato.

Del pari immeritevole di accoglimento è il motivo di cui al punto G con la relativa domanda avanzata in via subordinata. Ed invero, richiamando, ancora una volta, la giurisprudenza della Suprema Corte, <<si deve ricordare come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo

R1

di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi...qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile, ha l'onere di provare, ai sensi dell' art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento>> (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269). La successiva giurisprudenza ha chiarito che <<non si può ritenere provata l'insostenibilità dell'onere in ragione, esclusivamente, dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, ma dovrà operarsi una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell'onere e l'entità della organizzazione aziendale, tenendo conto che un'impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione>> (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2314).

Or bene, nel caso di specie è pacifico che le società resistenti siano di medio-grandi dimensioni ed abbiano, di conseguenza, una confacente ed idonea struttura amministrativa, attrezzata per la gestione delle trattenute sulla retribuzione operate in favore di terzi. E' notorio, peraltro, come tali operazioni - a livelli aziendali come quelli delle società opponenti - siano sostanzialmente gestite con l'ausilio di sofisticati programmi informatici ed è altrettanto chiaro che (diversamente da quanto opina la difesa delle ricorrenti) non è affatto necessario che il datore di lavoro effettui alla FIOM un numero di bonifici bancari mensili corrispondente a quello dei lavoratori affiliati (così



moltiplicando inutilmente i costi del servizio bancario), ben potendo essere effettuato, ad un costo assolutamente trascurabile, un unico bonifico mensile comprensivo delle quote di tutti i lavoratori interessati.

Nel caso delle società opponenti, peraltro, dette operazioni sono effettuate da un soggetto terzo, la FIAT SERVICES Spa, che - non è dato comprendere se a fronte di compensi e come questi eventualmente siano commisurati - "si occupa della gestione delle retribuzioni e delle attività amministrative dei dipendenti dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial" (così, la teste BALZARETTI Rosalba Anna, escussa all'udienza del 26.5.2012 nell'ambito di analogo procedimento celebrato presso il Tribunale di Torino del quale le società ricorrenti, senza opposizione della FIOM, hanno prodotto il verbale). La signora BALZARETTI ha riferito che nell'ambito della società di servizi una decina di persone si occupa della gestione delle cessioni di credito effettuate da tutti i dipendenti delle aziende del GRUPPO FIAT, per lo più rappresentate da rimborsi di finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo o per la prima casa, ovvero per il pagamento di spese mediche. Secondo quanto riferito dalla teste, in nessuno di questi casi le aziende - che complessivamente contano circa 80.000 dipendenti - addebitano oneri di gestione delle pratiche, né ai dipendenti/cedenti, né ai creditori/cessionari e questo vale anche per la cessione dei crediti retributivi effettuata dai dipendenti iscritti alle associazioni sindacali COBAS per il pagamento dei relativi contributi di affiliazione, riconosciuta a seguito di provvedimento giudiziario diversi anni or sono.

La deposizione testimoniale, ad avviso del Tribunale, è estremamente significativa perché - a tacer di altri rilievi, che restano assorbiti nell'argomentazione subito di seguito esposta e di quella, alternativa, che immediatamente segue - provano come nelle aziende facenti parte del GRUPPO FIAT sia da tempo osservata una prassi contrattuale (riconducibile alle clausole d'uso di cui all'art. 1340 c.c.) secondo cui il datore di lavoro nulla richiede ai dipendenti a titolo di rimborso degli oneri di gestione derivanti



dalle pratiche di cessione dei crediti (come di versamento di somme pignorate o di crediti alimentari). Si tratta dunque - deve ritenersi - di un obbligo contrattuale (liberamente) assunto dal datore di lavoro nei confronti del dipendente ed entrato in forza dell'uso nel contenuto del contratto individuale di lavoro (v. art. 1374 c.c.), che, nella specie, vale ad integrare il precetto dell'art. 1196 c.c. con riferimento all'accollo al datore di lavoro delle spese che, anche in questa parte, sono connesse al pagamento della retribuzione. Se così non fosse - peraltro - le società convenute non potrebbero comunque pretendere il rimborso di eventuali spese dalla FIOM, che è cessionaria di un credito esattamente quantificato nel suo ammontare e con la quale esse (debitori ceduti) non hanno alcun rapporto: l'eventuale rimborso delle più onerose attività descritte dalla sig.ra BALZARETTI, invero, attiene non già al pagamento in sé della somma (di per sé effettuabile, come detto, con un unico bonifico mensile da parte di ogni azienda), bensì alla gestione della pratica retributiva del dipendente. Esso, pertanto, potrebbe essere (astrattamente) vantato soltanto nei confronti del lavoratore che, cedendo parzialmente il proprio credito, avrebbe determinato (in tesi) attività ulteriori a carico del datore di lavoro altrimenti non necessarie. Il Sindacato resistente, dunque, difetta comunque di legittimazione passiva sul punto e il fatto che nulla sia stato richiesto - a quanto consta - ai lavoratori che hanno sottoscritto le cessioni di credito impedisce di considerare il punto in esame come causa giustificativa del mancato adempimento dell'obbligo di soddisfare (in parte) il debito nei confronti del cessionario.

I ricorsi in opposizione debbono quindi essere respinti e vanno integralmente confermati i decreti opposti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico delle società resistenti nella congrua misura liquidata in dispositivo, in difetto di notula, considerando che il giudizio si è definito in un'unica udienza e che prima della discussione sono stati riuniti i tre procedimenti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 28 Stat. Lav. e 429 c.p.c.,  
definitivamente pronunciando,  
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,  
respinge le opposizioni presentate dalle società ricorrenti e  
conferma i decreti opposti;  
condanna ciascuna delle ricorrenti a rimborsare alla resistente le  
spese di lite, liquidate, per ogni procedimento riunito, in Euro  
1.800,00, oltre IVA e CPA.  
Indica in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione  
della sentenza.  
Così deciso in Pinerolo il 4 Ottobre 2012.

IL GIUDICE  
(Gianni Reynaud)

Depositato in Cancelleria

Oggi 13-11-2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dell'or. Franco Drionfo